

Deliberazione della Giunta Regionale 7 novembre 2012, n. 11-4883

Approvazione delle Linee Operative "Lavorando con i minori e giovani adulti stranieri - Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno".

A relazione dell'Assessore Monferino:

Premesso che:

i minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991;

l'art. 20 della citata Convenzione obbliga gli Stati parte a garantire protezione ai minori temporaneamente o definitivamente privi del proprio ambiente familiare;

il Testo Unico sull'Immigrazione di cui al D.lgs. n. 286/1998 e s.m.i richiama al principio del superiore interesse del minore come guida ad ogni decisione che debba essere assunta nei confronti delle persone minorenni;

per garantire pienamente l'esigibilità dei diritti dei minori e la necessaria tutela, occorre sostanziare nella realtà operativa tali principi e darne completa attuazione;

dato atto che, in base alla normativa vigente, i Servizi Sociali territoriali ed i Servizi Minorili dell'Amministrazione della Giustizia sono i soggetti principalmente coinvolti negli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati o accompagnati e che, pertanto, necessitano di strumenti operativi comuni per garantire omogeneità di situazioni sul territorio;

considerato che la regolarità del soggiorno per un minore straniero accompagnato o non accompagnato è un requisito di primaria importanza, che pregiudica l'esercizio dei diritti fondamentali alla salute, all'istruzione, al lavoro e che incide, una volta raggiunta la maggiore età, sul rilascio del permesso di soggiorno da maggiorenne;

dato atto che, tra i compiti principali dei Servizi rientra senz'altro quello di predisporre tutti gli interventi necessari perché i minori e i giovani stranieri possano ottenere il permesso di soggiorno nell'ambito di un progetto più complessivo comprendente gli interventi di natura sociale, educativa e di sostegno;

ritenuto opportuno prevedere la stesura di un documento contenente indicazioni operative, per i Servizi Sociali territoriali e per i Servizi della Giustizia minorile, relative alla presa in carico dei minori e giovani adulti stranieri e alle procedure volte a promuovere la regolarità del soggiorno;

evidenziata la necessità di rendere per quanto possibile omogenee le prassi operative adottate sul territorio nei confronti dei minori stranieri, agevolare l'espletamento delle procedure da parte di tutti i Servizi, compresi quelli che gestiscono pochi interventi in materia, favorire una sempre più capillare diffusione delle competenze specifiche;

tutto ciò considerato,

dato atto che nell'ambito dei lavori della Sottocommissione Minori, ex art. 13 D.Lgs. 272/89, è stato costituito a tal fine un apposito sottogruppo, che ha curato la stesura di una proposta di documento dal titolo "Lavorando con i minori e giovani adulti stranieri – Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno", sulla base di quanto emerso da un approfondito confronto con i rappresentanti dei Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, dell'Ente Locale e dell'Autorità Giudiziaria Minorile;

visto che sul documento anzidetto la Sottocommissione Minori ha espresso parere favorevole nella riunione plenaria dell'8 maggio 2012;

si ritiene opportuno procedere all'approvazione delle Linee Operative "Lavorando con i minori e giovani adulti stranieri – Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno" di cui all'Allegato 1, parte integrante della presente Deliberazione;

tutto ciò premesso

vista la L. 176/91;

visto il D.lgs. n. 286/98;

visto il D.Lgs. 272/89;

vista la L.R. n. 1/2004;

vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;

la Giunta regionale, a voti unanimi, espressi nei modi di legge,

delibera

- di approvare, per le ragioni in premessa descritte, le Linee Operative "Lavorando con i minori e giovani adulti stranieri – Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno", di cui all'Allegato 1, parte integrante alla presente deliberazione;
- di demandare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la diffusione del presente provvedimento a tutti i Servizi ed Enti interessati, secondo le modalità da concordarsi in sede di Sottocommissione Minori;
- di dare atto che dall'attuazione del presente provvedimento non deriva alcun onere di spesa a carico dell'Amministrazione Regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 L.R. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato

Lavorando con i minori e giovani adulti stranieri

Indicazioni sulle procedure per promuovere la regolarità del soggiorno

Indice

- **Premessa**
- **Minori stranieri non accompagnati**
 - **Definizione**
 - **Primi interventi**
 - **Fase di approfondimento**
 - **Segnalazione alle Autorità competenti**
 - **Identificazione e accertamento dell'età**
 - **La protezione Internazionale**
 - **Rilascio documenti di identità e permesso di soggiorno**
- **Diritto all'assistenza sanitaria**
- **Diritto allo studio e al lavoro**
- **Minore straniero accompagnato**
- **Conversione del Permesso di Soggiorno al compimento del 18° anno**
 - **Requisiti per la conversione**
 - **Tipologie di permessi di soggiorno, durata e successivo rinnovo**
- **Minori stranieri sottoposti a procedimenti penali**
 - **Effetto di condanne sul rilascio/conversione del Permesso di soggiorno**
 - **Il permesso di soggiorno ex art. 18 co. 6**
- **Riferimenti normativi**

PREMESSA

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale sono titolari di tutti i diritti sanciti dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata in Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

La stessa Convenzione, oltre al principio del "superiore interesse del minore", all'art. 20 ricorda gli obblighi dello Stato parte, tra cui la garanzia di protezione ai minori temporaneamente o definitivamente privi del proprio ambiente familiare.

Lo stesso Testo Unico sull'Immigrazione richiama al principio del superiore interesse del minore come guida ad ogni decisione che debba essere assunta nei confronti delle persone minorenni.

Per garantire pienamente l'esigibilità dei diritti dei minori e la necessaria tutela, così come previsto nelle norme internazionali e nazionali, occorre sostanziare nella realtà operativa tali principi e darne completo adempimento.

La puntuale conoscenza delle norme e delle procedure diventano strumenti operativi indispensabili per gli operatori che a vario titolo sono implicati negli interventi a favore dei minori.

Il presente documento delinea le procedure che è necessario applicare quando un minore straniero non accompagnato o accompagnato, è preso in carico dai Servizi Sociali territoriali e dai Servizi della Giustizia minorile.

Un'attenzione particolare viene posta al tema del rilascio del permesso di soggiorno durante la minore età e alle conseguenti implicazioni al compimento della maggiore età.

Ottenere un permesso di soggiorno durante la minore età è molto importante in quanto garantisce al minore di esercitare pienamente i diritti fondamentali alla salute, all'istruzione, al lavoro.

Un minore straniero che non possieda un permesso di soggiorno, infatti:

- non può essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale e avere un proprio medico di base fatto salvo per i minori detenuti o in misura alternativa alla detenzione così come previsto dalla circolare del Ministero della sanità del 24.3.2000;
- può incontrare difficoltà nell'isciversi alla scuola superiore o a corsi di formazione professionale o nel conseguire il titolo conclusivo del corso di studi (benché, in base alla normativa vigente, tali diritti siano riconosciuti anche ai minori privi di permesso di soggiorno, nella prassi spesso si riscontrano difficoltà);
- non può lavorare regolarmente (tranne nei casi in cui lo svolgimento di un'attività lavorativa sia previsto da un provvedimento giudiziario, ad esempio nell'ambito di un progetto di messa alla prova o come misura alternativa alla pena detentiva).

In secondo luogo, ottenere un permesso di soggiorno durante la minore età è fondamentale per consentire il successivo ottenimento dello stesso al compimento della maggiore età. Nei casi in cui al minore non sia stato rilasciato un permesso di soggiorno per minore età o per motivi familiari prima del compimento dei 18 anni, infatti, diventa molto più difficile ottenere un permesso di soggiorno da maggiorenne.

La mancanza di un permesso di soggiorno durante la minore età e soprattutto da maggiorenne ostacola gravemente e spesso rende impossibile l'avvio e la positiva conclusione di un percorso di reinserimento sociale, di fatto impedendo di perseguire le finalità poste a fondamento del processo penale minorile.

Adottare tutti gli interventi necessari perché i minori e giovani stranieri possano ottenere un permesso di soggiorno rientra dunque tra i compiti fondamentali dei Servizi.

I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI

DEFINIZIONE

Per **Minore straniero non accompagnato** (MSNA) si intende il minorenni, non avente cittadinanza Italiana o di altri Stati dell'Unione Europea che si trova per qualsiasi causa in Italia privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano¹.

Secondo quanto stabilito dalla Comitato Minori Stranieri[□] sono da considerarsi non accompagnati anche i minori che vivono con parenti entro il IV° grado se a loro affidati senza provvedimento formale.

Minore straniero non accompagnato richiedente protezione internazionale è il minore che è fuggito dal proprio paese in quanto:

- vittima di persecuzioni individuali per motivi politici, religiosi, etnici, sociali;
- vittima di sfruttamento sessuale/lavorativo;
- in pericolo di subire gravi danni derivanti da condanne a morte, torture/maltrattamenti;
- allontanatosi per sottrarsi a conflitti interni o internazionali.

PRIMI INTERVENTI

A) Collocazione

Quando i Servizi entrano in contatto con una persona che si dichiara minorenne e solo, devono attivare tutti gli interventi di protezione previsti per i minori in stato di abbandono.

Qualora sussistano dei dubbi sulla veridicità della condizione dichiarata, fino ai necessari accertamenti i Servizi sono tenuti ad agire come se la persona fosse minorenne. (cfr. sezione relativa all'identificazione e accertamento dell'età).

Pertanto occorre sin da subito:

- Collocare il minore in luogo sicuro e garantire l'assistenza sanitaria, il supporto socio-psicologico e l'orientamento legale;
- Disporre la segnalazione alle autorità competenti.

Il minore straniero in stato di abbandono, accompagnato dalle Forze dell'Ordine o da altri soggetti (operatori della scuola o dei servizi sanitari, organizzazioni del privato sociale, privati cittadini, etc.) o che si sia presentato spontaneamente ai Servizi sociali dell'Ente locale, deve essere collocato, sulla base di quanto previsto dall'art. 403 Codice Civile, in idonea struttura di accoglienza/ famiglia affidataria. L'inserimento andrà poi ratificato dal Giudice Tutelare ai sensi della L. 184/83.

Quando le Forze dell'Ordine rintracciano un minore straniero in stato di abbandono, lo affidano all'Ente Locale, accompagnando il minore ai Servizi sociali o direttamente alla comunità di pronta accoglienza convenzionata con i Servizi territoriali, a seconda delle procedure concordate a livello locale.

[□] Si rende noto che ai sensi dell'art.12 comma 20 del Decreto Legge n. 95/2012, convertito in L. n. 135/2012, il Comitato Minori Stranieri, istituito dall'art. 33 del D.Lgs. n. 286/98, è stato abolito.

La Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione (di seguito indicata come Direzione Generale) è subentrata in tutte le funzioni in precedenza svolte dal Comitato minori stranieri.

² Art. 1 comma 2 del D.P.C.M. 535/99

Per facilitare tali procedure, è auspicabile che siano definiti dei protocolli operativi tra le Forze dell'Ordine, i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali e gli enti che gestiscono comunità di pronta accoglienza.

La titolarità dell'intervento, sia sotto il profilo tecnico sia delle spese socio-assistenziali, grava sull'Ente Gestore delle funzioni socio-assistenziali di competenza del territorio ove il minore è stato trovato.

N.B. Sino a quando non è stato nominato il Tutore, in applicazione dell'art 402 Codice Civile, i poteri tutelari sono provvisoriamente assunti dal legale rappresentante della struttura ove è accolto il minore.

B) La fase di approfondimento

Non appena il minore è stato collocato in struttura, si deve avviare la fase di conoscenza e approfondimento della situazione attraverso colloqui svolti da operatori dei Servizi sociali - assistenti sociali/educatori - con l'eventuale l'ausilio di un mediatore culturale.

In tale fase è altresì necessario fornire al minore tutte le informazioni per orientarlo sulle opportunità previste dalla normativa vigente.

I dati conoscitivi riguardano:

- Percorso migratorio (data e modalità di arrivo in Italia, motivazioni, aspettative e progetti del minore e della sua famiglia), storia familiare e personale nel paese d'origine ed in Italia, riferimenti della famiglia nel paese d'origine (indispensabili per le indagini familiari)
- Presenza di familiari o altri adulti di riferimento sul territorio nazionale e relativi riferimenti
- Verifica se il minore è stato vittima di tratta/sfruttamento o se esistono rischi di persecuzione nel proprio paese (indispensabile al fine di orientare la richiesta di protezione internazionale)

Quando possibile, gli operatori dei Servizi sociali, con la collaborazione del mediatore culturale, contattano i familiari del minore per informarli sulla situazione, raccogliere informazioni utili per le indagini familiari e per favorire il contatto tra minore e famiglia.

Ovviamente, l'opportunità di tali contatti è da ponderarsi approfonditamente se il minore ha dichiarato di essere nel proprio paese vittima di maltrattamenti/sfruttamento o di altre situazioni di rischio per la sua incolumità.

Orientamento legale

Informare e orientare il minore relativamente a:

- diritti e doveri, opportunità offerte dalle rete dei servizi per il suo percorso di integrazione
- opportunità di presentare domanda di protezione internazionale (cfr sezione specifica)
- possibilità del rimpatrio assistito (cfr sezione specifica)

C) Segnalazione alle Autorità Competenti

La segnalazione deve essere effettuata ai seguenti organismi:

- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;

- Giudice Tutelare per l'apertura di tutela ex art. 343 cod. civ. e per l'adozione di eventuali provvedimenti urgenti ai sensi dell' art. 361 cod. civ.;
- Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

La segnalazione alla Direzione Generale deve essere effettuata utilizzando le schede allo scopo predisposte, reperibili sul seguente sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Minori_stranieri_non_accompagnati_Procedura.htm

Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione

La Direzione Generale, subentrata al Comitato per i Minori Stranieri, manterrà le competenze già proprie di quest'ultimo, in particolare: l'accertamento dello status di non accompagnato, il censimento dei MSNA, l'avvio delle indagini familiari nel paese d'origine del minore, la predisposizione dei provvedimenti di rimpatrio assistito.

NB. La segnalazione non deve essere fatta qualora si tratti di minori richiedenti protezione internazionale e pertanto la segnalazione non va effettuata se sin da subito è evidente la fattispecie. Qualora vi siano dubbi è opportuno fare comunque la segnalazione e successivamente aggiornare sulla condizione di richiedente protezione internazionale.

Qualora il minore richiedente asilo non segnalato alla Direzione Generale non ottenga la protezione internazionale, deve essere segnalato alla Direzione Generale successivamente al diniego emesso dalla Commissione Territoriale.

Il rimpatrio assistito

Il rimpatrio assistito è disposto dalla Direzione Generale a seguito delle indagini nel paese d'origine e dopo aver valutato quale sia il superiore interesse del minore.

Il rimpatrio, che deve prevedere un progetto di reinserimento sociale, scolastico, lavorativo, viene eseguito accompagnando il minore alla propria famiglia o all'autorità responsabile del paese d'origine.

NB. I minori stranieri non possono essere espulsi se non per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato (in questi casi il provvedimento di espulsione è disposto dal Tribunale per i minorenni) o per seguire i genitori/affidatari espulsi. (T.U. 286/98 art. 19 e art 31 comma 4)

D) Identificazione e Accertamento dell'età

1. Nel caso in cui il minore sia sprovvisto di documenti identificativi, in base al DPCM 535/99 è compito della Questura procedere alla sua prima identificazione.
Nel frattempo, durante la fase di conoscenza e approfondimento della situazione, i Servizi sociali esperiranno i necessari tentativi per il reperimento di documenti utili alla definitiva identificazione del minore: ad esempio attraverso i contatti con i familiari nel paese d'origine è possibile ottenere il certificato di nascita possibilmente con foto, tradotto e legalizzato o il passaporto.
2. Nel caso in cui vi siano seri e fondati dubbi sulla minore età è possibile procedere all'accertamento sanitario, che deve essere disposto dall'Autorità giudiziaria. E'

auspicabile che la procedura sia attivata a seguito della nomina del tutore che potrà assistere il minore in tutta la fase dell'accertamento.

Anche quando si tratti di minore imputato e vi sia incertezza sulla minore età, il giudice dispone, anche d'ufficio, la perizia.

Si sottolinea che è stato più volte evidenziato che gli accertamenti sanitari non forniscono, di regola, l'età esatta del minore bensì individuano un range entro cui può essere collocata l'età presunta.

Qualora all'interno del range siano contemplate sia la minore che la maggiore età, prevale il principio di presunzione della minore età, così come peraltro già sancito all'art. 8 del DPR 448/88. Lo stesso principio di presunzione è, altresì, richiamato nella Circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007 avente per oggetto "Identificazione di migranti minorenni".

LA PROTEZIONE INTERNAZIONALE

a) *procedura*

la domanda (cosiddetto Modulo C3) viene presentata, a cura del tutore, all'Ufficio immigrazione della Questura territorialmente competente.

Il minore sarà convocato, generalmente entro 6 mesi, dalla Commissione Territoriale presso la Prefettura di Torino, che valuterà se esistono gli estremi per il riconoscimento della protezione.

Fino alla decisione della Commissione al minore viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo.

b) *tipologie di protezione e relativo permesso di soggiorno*

status di rifugiato → il permesso di soggiorno ha durata di 5 anni

sussidiaria → il permesso di soggiorno ha durata di 3 anni

umanitario → il permesso di soggiorno ha durata di 1 anno

La segnalazione allo Sprar (Sistema di protezione richiedenti asilo e rifugiati) non è obbligatoria, ma fortemente auspicabile poiché far entrare un minore in un progetto Sprar, oltre a dare una collocazione in una comunità specializzata per richiedenti asilo, vuol dire anche potere usufruire dell'assistenza legale che lo accompagnerà nella procedura di richiesta asilo e l'assistenza psicologica specializzata.

RILASCIO DOCUMENTI DI IDENTITÀ' E PERMESSO DI SOGGIORNO

Il rilascio del documento di identità e del permesso di soggiorno sono indispensabili per garantire al minore la sua totale protezione e per assicurargli pienamente il diritto all'assistenza sanitaria e allo studio.

Qualora il minore non abbia il passaporto o altro documento identificativo occorre seguire i seguenti percorsi in base alla situazione di minore straniero non accompagnato o minore straniero richiedente asilo.

a) MSNA

è necessario disporre del certificato di nascita originale rilasciato dal proprio paese con il quale il Consolato/Ambasciata emette l'**Attestazione di nazionalità**.

Con l'Attestazione di nazionalità si può richiedere alla Questura territorialmente competente il **Permesso di Soggiorno per minore età** (D.P.R. 394/99 art 28).

Con la ricevuta della richiesta di PdS si richiede al Consolato/Ambasciata il rilascio del **Passaporto**.

Alcuni Consolati/Ambasciate rilasciano direttamente il passaporto in luogo dell'attestazione di nazionalità.

b) Minori richiedenti asilo

La Questura rilascia un PdS come richiedente asilo.

In questa fase non deve essere coinvolta l'autorità consolare poiché il soggetto sta chiedendo di essere protetto rispetto al proprio paese, e pertanto il minore non avrà documenti d'identità fino alla decisione della Commissione territoriale.

c) Minori che hanno ottenuto la protezione internazionale

a) Se è stato riconosciuto lo status di rifugiato, sarà rilasciato dall'Ufficio immigrazione della Questura il **documento di viaggio** e viene ritirato l'eventuale proprio passaporto;

b) Se si è ottenuto il riconoscimento di protezione sussidiaria o motivi umanitari deve essere richiesto il passaporto all'autorità consolare. Qualora, per motivi comprovati con documentazione scritta dell'Autorità consolare, il passaporto non venga emesso, la Questura rilascerà il **titolo di viaggio**.

DIRITTO ALL'ASSISTENZA SANITARIA

I minori stranieri titolari di un permesso di soggiorno (per minore età, per affidamento, per motivi familiari, per protezione sociale, per richiesta di asilo o per asilo) sono iscritti obbligatoriamente al Servizio Sanitario Nazionale e quindi hanno pienamente diritto di accedere a tutte le prestazioni fornite.

I minori stranieri privi di permesso di soggiorno non possono iscriversi al Servizio Sanitario Nazionale, ma hanno diritto in ogni caso alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e ai programmi di medicina preventiva³. Nella Regione Piemonte i minori sono assistiti dalla rete dei centri ISI e per loro tramite dai Consultori, inoltre hanno diritto, in qualità di STP (stranieri temporaneamente presenti), alle prestazioni farmaceutiche a parità di condizione dei minori italiani.

DIRITTO ALLO STUDIO e DIRITTO AL LAVORO

Tutti i minori stranieri, anche se privi di permesso di soggiorno, sono soggetti all'obbligo scolastico e hanno diritto di essere iscritti a scuola.

Questo diritto riguarda la scuola di ogni ordine e grado (quindi non solo la scuola dell'obbligo).

L'iscrizione dei minori stranieri avviene nei modi e alle condizioni previsti per i minori italiani e può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica sono iscritti con riserva, ma possono comunque ottenere il titolo conclusivo del corso di studi, nelle scuole di ogni ordine e grado.⁴

L'obbligo di istruzione, ai sensi dell'art. 1 comma 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) è previsto per almeno dieci anni ed è finalizzato a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età.

I minori soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto di una serie di elementi:

- ordinamento degli studi del Paese di provenienza;
- accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;

³ T.U. 286/98, art. 35, co. 3

- corso di studi eventualmente seguito nel Paese di provenienza;
- titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.

In materia di lavoro ai minori stranieri si applicano le stesse norme previste per i minori italiani. Possono quindi essere avviati al lavoro, purché titolari di permesso di soggiorno, solo dopo il compimento del 16° anno di età e dopo aver assolto all'obbligo scolastico.

MINORE STRANIERO CON FAMIGLIA O AFFIDATO A CITTADINO STRANIERO

Rilascio del permesso di soggiorno

Il minore che convive con un genitore regolarmente soggiornante o è affidato ai sensi dell'art. 4 della legge 184/83 ad un cittadino straniero regolarmente soggiornante e con questi convivente ottiene fino a 14 anni un permesso di soggiorno allegato a quello dei propri genitori o dell'affidatario. Al compimento del 14esimo anno di età ottiene un proprio permesso di soggiorno per motivi familiari.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari viene altresì rilasciato al minore di qualsiasi età se convivente con un parente entro il secondo grado di cittadinanza italiana³ (coesione familiare).

Alla domanda di permesso di soggiorno deve essere allegato:

- il passaporto, se posseduto;
- la documentazione da cui risulta il grado di parentela, tradotta e legalizzata dalla rappresentanza italiana nel paese di provenienza (nel caso di minore convivente con genitore o con parente italiano);
- la documentazione relativa all'affidamento (nel caso di minore affidato).

Nel caso di minori ricongiunti, devono inoltre essere dimostrati i requisiti di reddito e alloggio previsti dalla normativa vigente.

In base a quanto previsto dall'art. 31, co. 2 T.U. 286/98, dovrebbe essere rilasciato al minore ultraquattordicenne un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età. Spesso, invece, tale permesso di soggiorno viene rilasciato con la stessa durata del permesso di soggiorno del genitore/affidatario e dunque deve essere rinnovato quando il genitore/affidatario rinnova il proprio permesso di soggiorno.

LA CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

Al compimento della maggiore età, il PdS per minore età o per motivi familiari può essere convertito in PdS per motivi di studio, lavoro o attesa occupazione.

La domanda di conversione deve essere presentata 60 giorni prima del compimento dei 18 anni⁵ o comunque entro i 60 giorni successivi.

Se non è stato richiesto un permesso di soggiorno durante la minore età, non si può richiederne la conversione ai 18 anni.

³ T.U. 286/98, art. 19, co. 2, lett. c); D.P.R. 394/99, art. 28, co. 1, lett. b).

⁵ T.U. 286/98, art. 5, co. 4.

Requisiti per la conversione

I requisiti richiesti e le condizioni ostative alla conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età sono differenti a seconda che si tratti di minori non accompagnati titolari di permesso di soggiorno per minore età oppure di minori accompagnati titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari.

A. Minori stranieri non accompagnati titolari di permesso di soggiorno per minore età

In base all'art. 32 del T.U. 286/98, come modificato da ultimo dalla legge 129/11, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione, al compimento della maggiore età, se soddisfano i seguenti requisiti:

- a) - sono sottoposti a tutela o sono affidati ai sensi dell'art. 2 legge 184/83;
- hanno ottenuto un parere positivo da parte della Direzione Generale;
- b) *in alternativa*
- sono entrati in Italia da almeno tre anni (cioè prima del compimento dei 15 anni)⁶;
- e hanno seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o da un ente privato che abbia rappresentanza nazionale e che sia iscritto nel registro previsto dall'art. 52 D.P.R. 394/99⁷.

Dunque, in base alla modifica introdotta dalla legge 129/11, i minori che non sono in grado di dimostrare la presenza in Italia da almeno tre anni e la partecipazione a un progetto di integrazione per almeno due anni, possono ottenere un permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, a condizione che siano affidati o sottoposti a tutela e che abbiano ricevuto un parere positivo da parte della Direzione Generale.

Secondo le indicazioni del Ministero dell'Interno, il parere anzidetto deve essere esibito già al momento del deposito dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno: dunque il soggetto che ha in carico il minore deve richiedere il parere alla Direzione Generale dell'Immigrazione, allegando una relazione sociale, prima del compimento della maggiore età⁸. Il Comitato Minori Stranieri ha predisposto un'apposita scheda per la richiesta di parere ai sensi dell'art. 32 T.U. 286/98⁹.

Per ottenere un permesso di soggiorno per studio, lavoro o attesa occupazione alla maggiore età, il minore straniero non accompagnato deve inoltre dimostrare di:

- possedere il passaporto in corso di validità (in mancanza del passaporto, può essere presentata l'attestazione di nazionalità);

⁶ Per dimostrare la sussistenza di tale requisito, possono essere utili tutti i documenti rilasciati da enti pubblici o da enti privati legalmente riconosciuti (come istituti scolastici, sanitari ecc.) che dimostrino in modo sufficientemente attendibile la presenza in Italia a una certa data: ad esempio il visto di ingresso sul passaporto, la ricevuta rilasciata dalla Questura, il verbale di affidamento da parte delle Forze dell'ordine, il provvedimento di apertura della tutela o di affidamento disposto dalla Magistratura, la registrazione dell'apertura di una cartella presso i servizi sociali o dell'iscrizione in istituti scolastici o di formazione o di prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale ecc.

⁷ Per dimostrare la sussistenza di tale requisito, può essere utile la documentazione che dimostri che il minore ha frequentato corsi di studio o corsi di formazione professionale, o abbia svolto attività finalizzate all'avviamento al lavoro quali tirocini formativi, o abbia svolto attività lavorative.

⁸ Circolare del Ministero dell'Interno del 16.11.2011, avente ad oggetto "Attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 32 del decreto legislativo 186/98 e successive modificazioni"

⁹ http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/A77F55C4-2446-480F-907A-9223DD36F3D4/0/SCHEDA_COMITATO.doc

[ultimo accesso: 26 settembre 2012]

- avere la disponibilità di un alloggio;
- frequentare corsi di studio (per ottenere un permesso di soggiorno per studio), o svolgere attività lavorativa retribuita nelle forme e con le modalità previste dalla legge italiana, o essere in possesso di un contratto di lavoro anche se non ancora iniziato (per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro); ove il minore non frequenti un corso di studi né abbia un contratto di lavoro, può comunque ottenere un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La documentazione atta a dimostrare la sussistenza di tali requisiti deve essere allegata alla domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

B. Minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari

Al compimento dei 18 anni, i minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari possono ottenere un permesso di soggiorno per studio o lavoro se dimostrano di:

- possedere il passaporto in corso di validità;
- avere la disponibilità di un alloggio;
- frequentare un corso di studio o svolgere attività lavorativa¹⁰.

Se non possono dimostrare di frequentare un corso di studi o di avere un contratto di lavoro, possono ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari della stessa durata di quello del genitore, se quest'ultimo è in possesso dei requisiti di reddito e alloggio richiesti per il ricongiungimento¹¹, oppure un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

La condanna per determinati reati può essere motivo di rigetto della domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (cfr. sezione specifica).

N.B. Anche nei casi in cui il minore non sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per la conversione e/o sia stato condannato per uno dei reati di cui sopra, è sempre suo diritto presentare domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età, e dunque i Servizi devono supportarlo nella presentazione di tale domanda.

Permesso di soggiorno alla maggiore età: tipologie, durata e successivo rinnovo

Il permesso di soggiorno può essere rilasciato al compimento della maggiore età, per motivi di studio, lavoro o attesa occupazione:

a) Il permesso di soggiorno per studio viene rilasciato se il minore sta frequentando un corso di studi e viene rinnovato fino alla conclusione del corso stesso.

Tale permesso di soggiorno, di durata annuale, consente di svolgere attività di lavoro subordinato per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore¹².

Il permesso di soggiorno per studio rilasciato a cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al raggiungimento della maggiore età, può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro, nel caso in cui il cittadino straniero abbia un contratto di lavoro, senza dover rientrare nelle quote di ingressi stabilite dal decreto flussi per l'anno in corso (il numero di permessi

¹⁰ T.U. 286/98, art. 30, co. 5.

¹¹ Circolare del Ministero dell'Interno del 28.3.2008.

¹² D.P.R. 394/99, art. 14, co. 4.

di soggiorno rilasciati in tali casi viene infatti decurtato dalle quote stabilite per l'anno successivo alla data di rilascio)¹³.

b) Il permesso di soggiorno per lavoro viene rilasciato se il minore ha un contratto di lavoro.

In genere il permesso di soggiorno per lavoro viene rilasciato con una durata di due anni.

Se, alla scadenza, il cittadino straniero è in possesso dei requisiti richiesti (lavoro, alloggio, passaporto) e non ha condanne (in particolare per reati ostativi), il rinnovo è pressoché automatico.

c) Il permesso di soggiorno per attesa occupazione ha una durata di 6 mesi.

Se il cittadino straniero dimostra di avere un contratto di lavoro o un lavoro autonomo, viene convertito in permesso di soggiorno per lavoro.

MINORI STRANIERI SOTTOPOSTI A PROCEDIMENTI PENALI

Fatto salvo quanto già previsto nella D.G.R. 12-7984 del 7 gennaio 2008 "Linee guida tra i Servizi dell'amministrazione della Giustizia, Servizi dell'Ente Locale ed Autorità giudiziarie minorili nell'applicazione del D.P.R. n. 448/88 – Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni", si delineano, in questa sede, le competenze degli operatori dei Servizi della Giustizia quando il minore entra in contatto con gli stessi servizi.

L'operatore dei Servizi della Giustizia che entra in contatto con il minore verifica se il minore possiede un permesso di soggiorno in corso di validità.

Se non possiede un permesso di soggiorno, l'operatore si attiva immediatamente perché il minore possa ottenerlo al più presto. Se possiede già un permesso di soggiorno, l'operatore verifica che ne venga richiesto il rinnovo alla scadenza. Deve essere richiesto il rilascio e in seguito il rinnovo del permesso di soggiorno anche per i minori detenuti in IPM.

La richiesta del permesso di soggiorno, va presentata alla Questura competente in base al luogo in cui il minore è domiciliato (o, in base ad accordi locali, in base al luogo di domicilio del tutore).

Nel caso di minore non accompagnato, la richiesta deve essere presentata dal tutore o da chi esercita provvisoriamente i poteri tutelari; nel caso di minore accompagnato la richiesta è a carico del genitore.

L'operatore verifica se il tutore o il genitore ha richiesto il permesso di soggiorno e, ove non sia stata ancora presentata la richiesta, lo sollecita a provvedere tempestivamente, verificando mensilmente lo stato di avanzamento della procedura.

Se necessario, il Referente per i rapporti con Consolati e Questure fornisce al tutore/genitore tutte le informazioni necessarie per la richiesta del permesso di soggiorno e lo supporta nel rapporto con la Questura.

CONVERSIONE DEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ

La normativa vigente prevede, in generale, che non possa essere rilasciato o rinnovato un permesso di soggiorno al cittadino straniero che sia stato condannato, anche con sentenza non

¹³ D.P.R. 394/99, art. 14, co. 5.

definitiva, per alcuni tipi di reati, tra cui i reati inerenti gli stupefacenti e tutti i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. (ad esempio il furto aggravato, la rapina, l'estorsione ecc.)¹⁴.

Va ricordato che costituisce condizione ostativa al rilascio/rinnovo di permesso di soggiorno la *condanna* per uno di tali reati, mentre non sono ostative:

- la mera imputazione per tali reati, a processo non ancora concluso;
- la sentenza di non luogo a procedere (ad esempio per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto) o la sentenza che dichiara estinto il reato per esito positivo della messa alla prova.

Anche nei casi in cui il minore sia stato condannato per uno di tali reati, ma il reato sia stato commesso durante la minore età e il minore abbia successivamente compiuto con esito positivo un percorso di reinserimento sociale, la questura può valutare se convertire il permesso di soggiorno al compimento della maggiore età (o successivamente, a conclusione del percorso di reinserimento sociale).

La documentazione relativa al processo penale (ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, sentenza conclusiva del processo ecc.) e al percorso di reinserimento sociale compiuto dal minore/neomaggiorenne anche in seguito ad eventuale condanna, deve essere allegata alla domanda di conversione del permesso di soggiorno al compimento della maggiore età.

Nel caso di minori stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi familiari, le condanne per i reati previsti dall'art. 380 c.p.p. non sono automaticamente ostative alla conversione del permesso di soggiorno: in tali casi, la questura nel decidere se rilasciare o meno il permesso di soggiorno, dovrà tenere conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, e della durata del suo soggiorno in Italia¹⁵.

Il permesso di soggiorno ex art. 18 co. 6

L'art. 18, co. 6, T.U. 286/98 stabilisce che possa essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, al cittadino straniero (minorenne o maggiorenne) che:

- ha terminato l'espiazione di una pena detentiva inflitta per reati commessi durante la minore età: secondo l'interpretazione ampiamente prevalente, l'art. 18 co. 6 può essere applicato anche in caso di applicazione di misure alternative alla detenzione e di messa alla prova;
- ha dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

Il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 co. 6 può essere rilasciato:

- a prescindere dalla sussistenza dei requisiti previsti all'art. 32 T.U. 286/98 (parere positivo della Direzione Generale dell'immigrazione, partecipazione a un progetto di integrazione per almeno due anni ecc.), in quanto si tratta di due disposizioni assolutamente distinte;
- anche in presenza di condanne per reati c.d. ostativi commessi durante la minore età, in quanto proprio la condanna per reati commessi durante la minore età costituisce uno dei presupposti per l'applicazione dell'art. 18 co. 6.

L'applicazione dell'art. 18 co. 6 consente dunque di rilasciare un permesso di soggiorno al cittadino straniero (anche maggiorenne) che, dopo aver commesso un reato durante la minore età, abbia

¹⁴ T.U. 286/98, art. 4 co. 3 e art. 5 co. 5

¹⁵ T.U. 286/98, art. 5 co. 5.

compiuto un reale percorso di reinserimento sociale (ad es. avendo concluso positivamente una messa alla prova), ma che non abbia i requisiti per ottenere un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 32 T.U. 286/98, o che sia stato condannato per reati c.d. ostativi commessi durante la minore età, o ancora che non abbia mai ricevuto un permesso di soggiorno durante la minore età.

Il permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 co. 6 viene rilasciato su proposta del procuratore della Repubblica o del magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni.

L'operatore che ha in carico il minore o giovane adulto, in seguito a una valutazione estremamente attenta e accurata del singolo caso, può proporre al procuratore della Repubblica o del magistrato di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni l'applicazione dell'art. 18 co. 6.

Il permesso di soggiorno ex art. 18 co. 6 è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio¹⁶.

Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro o essere iscritto ad un corso di studi, il permesso ex art. 18 co. 6 può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio¹⁷.

REFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI E SITOGRAFICI

D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero"

D.P.C.M. 9 dicembre 1999, n. 535 "Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286"

D.Legge 6 luglio 2012, n. 95 "Disposizioni urgenti per la riduzione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", art. 12 comma 20.

D.L.vo 28 gennaio 2008, n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato"

Circolare 9 luglio 2007 del Ministero dell'Interno "Identificazione di migranti minorenni"

Circolare del 28 marzo 2008 del Ministero dell'Interno "Problematiche concernenti il titolo di soggiorno per motivi di famiglia del minore ultraquattordicenne, nonché la conversione del permesso di soggiorno e il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari al compimento della maggiore età"

Linee guida Comitato Minori stranieri

http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/linee_guida_2003.htm

¹⁶ T.U. 296/98, art. 18, co. 4

¹⁷ T.U. 296/98, art. 18, co. 5